

**A.P.I. ASSOCIAZIONE DELLE PICCOLE E  
MEDIE INDUSTRIE  
DELLA PROVINCIA DI TARANTO  
VIA MATTEOTTI, 7 –  
74100 TARANTO**

**STATUTO**

**TITOLO I**

**Costituzione, scopi, sede**

**Art. 1**

È costituita in Tarante l'Associazione delle Piccole e Medie Industrie della Provincia di Tarante (A.P.I.). Essa aderisce alla Confederazione Italiana della Piccola e Media industria - CONFAPI. Possono essere Soci le Industrie di qualunque attività e settore merceologico, aventi sede nella Provincia di Tarante, sempre che siano considerate Piccole o Medie aziende dal Consiglio Generale. Su deliberazione del Consiglio Generale possono essere accolte anche adesioni di gruppi di aziende già associate tra loro.

**Art. 2**

Scopi dell'Associazione sono:

1. provvedere alla tutela e alla difesa degli interessi morali, sindacali, economici, comunque sorgenti dall'esercizio dell'attività industriale delle aziende o Categorie rappresentate;
2. stipulare contratti collettivi di lavoro, accordi e convenzioni con le competenti Associazioni Sindacali per la regolamentazione dei rapporti di lavoro;
3. istituire servizi di consulenza e assistenza a favore dei Soci;
4. promuovere lo studio dei problemi e la realizzazione delle provvidenze idonee a favorire la crescente affermazione delle Piccole e Medie Industrie;
5. provvedere alla designazione ed alla nomina dei rappresentanti di categorie industriali presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni ed Organizzazioni in genere in cui la rappresentanza sia ritenuta necessaria ed utile;
6. promuovere rapporti e intese tra soci per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;
7. organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni sui temi economici e sociali e su Istituti di interesse generale;
8. promuovere e incoraggiare l'istruzione professionale ai fini del perfezionamento tecnico delle maestranze industriali favorendo la creazione di scuole di formazione professionale, corsi e seminari;
9. agevolare e promuovere anche mediante intese con Istituti ed aziende di credito e con loro organi centrali di collegamento e con la Regione la costruzione di consorzi di garanzia per le operazioni di credito alle imprese;
10. promuovere accordi con Istituti di credito allo scopo di ottenere condizioni di favore nella stipula di convenzioni riguardanti le concessioni di crediti garantiti dal Consorzio fidi, nonché per tutte le operazioni bancarie, comprese quelle di sconto, che possono riguardare l'attività delle imprese interessate.

### **Art.3**

L'Associazione ha sede in Taranto e ha giurisdizione Provinciale.

L'Associazione potrà costituire, ove opportuno e per una più efficace assistenza alle aziende, delegazioni territoriali la cui attività viene coordinata e diretta dall'Associazione stessa.

## **TITOLO II**

### **Associati**

#### **Art. 4**

Le Ditte o Società industriali che intendono aderire all'Associazione devono presentare domanda di adesione che verrà sottoposta al Consiglio.

Contro la reiezione della domanda di ammissione da parte del Consiglio l'istante può proporre reclamo al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni.

Con l'ammissione l'azienda resta impegnata ad appartenere all'Associazione per un periodo di due anni dalla data di iscrizione e l'iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non viene data disdetta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima della scadenza.

#### **Art.5**

I Soci all'atto dell'iscrizione si obbligano:

- a)** ad osservare le clausole degli accordi, dei contratti di lavoro ed in genere di ogni decisione che, nei limiti delle facoltà concesse dal presente Statuto, gli Organi Sociali stipulassero o adottassero in nome dell'Associazione;
- b)** di attenersi con scrupolosa lealtà e con solidale cooperazione agli obblighi statutari ed alla disciplina dell'Associazione;
- e)** a corrispondere la quota di iscrizione, ed alle rispettive scadenze, i contributi nei limiti e modalità che il Consiglio fisserà riconoscendo la facoltà dell'Associazione, in difetto di puntuale adempimento, di chiedere il pagamento delle predette somme con procedimento di ingiunzione innanzi al Foro eletto in Taranto.
- d)** ad indicare nella domanda di ammissione i legali rappresentanti, la natura dell'industria esercitata, la ubicazione degli stabilimenti, il numero dei dipendenti.

#### **Art.6**

L'Associazione per l'incasso dei contributi dovuti dalle aziende può ricorrere all'esazione tramite gli Enti di Previdenza e Mutualistici, uniformandosi per la materia a quanto deliberato dagli organismi competenti della CONFAPI.

#### **Art.7**

Le imprese associate sono classificate in "Settori Provinciali" a seconda del ramo di industria a cui appartengono.

Le imprese che esercitano contemporaneamente distinti rami di industria saranno iscritte in ciascun corrispondente Settore di categoria.

#### **Art.8**

Il Socio perde tale sua qualità per:

- a)** dimissioni;
- b)** cessazione di attività dell'impresa;

e) espulsione.

#### **Art.9**

Le dimissioni devono essere presentate dalle persone e nei termini fissati al precedente **Art. 4.**

#### **Art.10**

Le dimissioni danno diritto all'Associazione di riscuotere i contributi fino al termine dei periodi fissati all'ari. 4.

La cessazione di attività, comprovata, fa cadere l'obbligo dei contributi non maturati.

La messa in liquidazione dell'Azienda, l'Amministrazione controllata o altre forme giuridiche sopravvenienti allo "STATUS" di normalità aziendale non costituiscono motivo di prescrizione del rapporto associativo, sin-tanto che esiste un'attività produttiva.

Il Socio che perde tale sua qualità non ha alcun diritto sul patrimonio sociale né può pretendere alcun rimborso.

#### **Art.11**

L'espulsione può essere proposta da qualunque organo sociale, o da qualunque socio con motivo esposto, per fatti ledenti lo spirito associativo o l'onore della persona o della categoria in qualunque momento.

Sulla domanda di espulsione, sentito il proponente ed il Socio contro il quale è proposta la espulsione, il Consiglio, fatto salvo il suo diritto ad e-sperire ogni necessario accertamento, decide con voto segreto con una maggioranza che non sia inferiore a tre quarti dei suoi membri.

Contro la deliberazione del Consiglio è ammesso ricorso al Collegio dei Proviviri nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della decisione del Consiglio medesimo.

#### **Art.12**

L'esercizio dei diritti Sociali spetta soltanto agli associati al corrente con il versamento dei contributi.

### **Centro studi**

#### **Art.13**

Il Centro studi svolge, nel quadro degli obbiettivi dell'Associazione, una attività scientifica autonoma e sistematica di indagine, analisi e ricerche su argomenti di carattere economico, sociologico e tecnico.

Tale attività è intesa a dare all'Associazione una più approfondita e anticipata capacità di conoscenza, interpretazione e previsione dei fenomeni generali di sviluppo a medio - lungo termine. Il Centro studi presta altresì consulenza tecnica agli Organi della Associazione sui particolari argomenti ad esso sottoposti; inoltre propone ed e-labora le linee dell'attività culturale della Associazione.

Al Centro studi è preposto un Consigliere nominato dal Consiglio Generale.

Il Centro studi si avvale di un comitato scientifico composto da persone di chiara competenza, nominato dal Consiglio Generale.

Il Comitato Scientifico elabora e controlla le linee, il contenuto e la metodologia dei piani di ricerca.

### **TITOLO III**

#### **Organi dell'Associazione**

## **Art. 14**

Sono Organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea Generale degli Associati;
2. i Settori Provinciali di Industria;
3. il Presidente;
4. l'Esecutivo;
5. il Consiglio Generale;
6. il Collegio Sindacale;
7. il Collegio dei Probiviri;
8. il Centro Studi.

Ogni Organo sociale dovrà verbalizzare in apposito registro le deliberazioni adottate. Copie di tali delibere saranno rilasciate soltanto dal Consiglio Generale. Nessun altro documento potrà sostituire le regolari copie delle Delibere né attestare la volontà dell'Associazione e dei suoi Organi.

## **Assemblea Generale**

### **Art.15**

L'Assemblea è organo maggiore e sovrano dell'Associazione.

E composta da tutti i Soci rappresentati ai sensi dell'**Art. 4**.

Vi partecipano, altresì, i componenti l'Esecutivo, gli Esperti, il Collegio Sindacale ed il Direttore, quest'ultimo senza diritto a voto deliberativo.

Le aziende associate non in regola con il pagamento dei contributi non possono partecipare alla Assemblea Generale dell'Associazione.

## **Riunione dell'Assemblea**

### **Art. 16**

L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il mese di Marzo, nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno l'Esecutivo o il Consiglio Generale o ne faccia richiesta scritta almeno un decimo degli Associati.

## **Validità dell'Assemblea**

### **Art. 17**

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci, e in seconda convocazione con qualsiasi numero di partecipanti, dopo un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto, salvo che sia titolare di più aziende associate, allora avrà tanti voti quante sono le aziende stesse.

E ammesso il voto per delega, da apporre in calce all'avviso di convocazione, ogni socio non può presentare per delega più di altri due soci.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

L'Assemblea stabilisce di volta in volta il sistema di votazione.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

## **Art. 18**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti, il più anziano di età. Egli, constatata la validità della riunione, nomina il segretario e, ove occorrono, due scrutatori.

## **Attribuzioni dell'Assemblea**

## **Art. 19**

L'Assemblea:

- a) approva lo statuto ed eventuali modificazioni proposte dal Consiglio;
- b) fissa le regole generali e programmatiche della attività dell'Associazione in sede di approvazione della relazione del Presidente;
- c) nomina i Componenti del Consiglio, del Collegio dei Probiviri e del Collegio Sindacale;
- d) delibera sul bilancio consuntivo e ratifica quello preventivo;
- e) elegge i delegati all'Assemblea Confederale secondo le modalità e nel numero fissato dallo Statuto CONFAPI;
- f) elegge il Presidente Onorario quando se ne presenta l'occasione e la opportunità.

L'Esecutivo potrà sottoporre in ogni momento all'Assemblea qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione, il quale anche se compreso nelle attribuzioni dell'Esecutivo, meriti, per la sua particolare importanza, l'esame e l'approvazione dell'Assemblea.

## **Settori provinciali**

## **Art. 20**

I settori dell'Industria sono costituiti come all'art. 7 del presente Statuto.

Le aziende associate di una determinata categoria di Industria che sono inferiori a 5 sono raccolte nel settore "industrie diverse"

Eccezionalmente se vi sono aziende che esercitano lo stesso ramo di industria in numero inferiore a 5 tra le quali almeno una sia di riconosciuta importanza nell'ambito dell'Industria provinciale, si potrà, con l'approvazione dell'Esecutivo, costituire egualmente un settore di industria.

## **Art. 21**

L'Assemblea Settoriale è formata da tutte le Ditte iscritte nella Sezione di Industria. Ad essa partecipa il Presidente dell'Associazione o un suo Delegato.

Nell'ambito di ciascun settore verranno esaminate e discusse le questioni riguardanti i rapporti di lavoro interessanti ciascuna categoria di industria ed in genere tutti i problemi interessanti la categoria stessa.

L'Assemblea settoriale elegge nel suo seno un Presidente ed un Vice Presidente e ove lo ritenga opportuno, un Comitato Direttivo.

Il numero dei componenti il Comitato Direttivo sarà fissato dalla stessa Assemblea Settoriale.

Per le convocazioni dei Comitati Direttivi valgono le norme fissate per il Consiglio Generale.

Il Presidente dell'Associazione ha facoltà di convocare direttamente il Comitato Direttivo Settoriale per gravi motivi o per la trattazione di questioni interessanti anche altre categorie di industria.

## **Art. 22**

L'Assemblea settoriale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, nonché ogni qualvolta lo ritenga

opportuno il Presidente del settore o il Consiglio Generale dell'Associazione o ne faccia richiesta almeno un quinto delle Ditte associate che la compongono.

L'Assemblea settoriale deve essere convocata con invito da spedirsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, con l'osservanza delle modalità di cui agli articoli precedenti.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta di voti.

### **Art. 23**

Le Assemblee di settore e i Comitati Direttivi settoriali, allorché sono chiamati a trattare nelle loro riunioni argomenti di grande importanza o che involgano questioni di principio o possano comunque arrecare pregiudizio ad altre categorie, sono tenute a darne tempestiva notizia alla Associazione affinché il Presidente, o, per sua delega altra componente la Giunta o il Direttore, vi possa intervenire.

Le deliberazioni delle Assemblee e dei comitati direttivi settoriali che importano impegni finanziari per l'Associazione devono essere sottoposti alla approvazione del Consiglio Generale.

Ogni divergenza tra il settore e gli Organi dell'Associazione deve essere sottoposta all'esame del Consiglio,

### **Art. 24**

Il Presidente di settore coadiuvato dal Comitato Direttivo, rappresenta il Settore, convoca e ne dirige le Riunioni, sottoscrive, in uno con il Presidente dell'Associazione, gli accordi che sono di esclusivo interesse della categoria e che impegnano solo gli appartenenti al settore.

Il Presidente di Settore è di diritto Presidente dell'Assemblea e del Comitato Direttivo Settoriale, da esecuzione alle loro deliberazioni ed adempie a tutte le altre funzioni che gli sono delegate dai competenti organi sociali del settore e della Associazione.

## **Il Presidente**

### **Art. 25**

Il Presidente rappresenta l'Associazione presso terzi e ne è il legale rappresentante. Convoca e presiede di diritto l'Assemblea, il Consiglio Generale ed il Comitato Esecutivo; da esecuzione alle deliberazione degli Organi Sociali, vigila sulla osservanza dello Statuto Sociale.

Il Presidente, eletto tra Soci o tra non Soci, che abbiano particolari competenze nel settore industriale, dura in carica quattro anni.

Il Presidente può delegare ad uno dei Vice Presidenti alcune delle mansioni ad esso attribuite dal presente Statuto.

Qualora il Presidente sia temporaneamente assente o impedito, viene sostituito da uno dei Vice Presidenti, il più anziano di età.

## **Comitato esecutivo**

### **Art. 26**

Il Comitato Esecutivo è composto:

- 1) dal Presidente dell'Associazione e da quattro Vice Presidenti;
- 2) dai Presidenti dei Settori d'Industria;
- 3) dal Consigliere responsabile del Centro Studi;
- 4) da un esperto.

Compete al Comitato esecutivo:

- a) stabilire l'organico dell'Associazione ed esprimere pareri circa l'assunzione del personale nell'ambito dell'organico stesso fissandone il relativo trattamento economico e nominare consulenti o costruire con esperti commissioni consultive per specifici problemi;
- b) elaborare le proposte del Consiglio Generale in merito alle adesioni;
- c) esaminare i bilanci preventivo e consuntivo;
- d) fissare i criteri e le modalità per la determinazione ed il pagamento dei contributi associativi delle singole aziende e dei gruppi di aziende di cui all'**Art. 1**;
- e) fare quant'altro ritenga utile al raggiungimento degli scopi statutari.

## **Consiglio generale**

### **Art.27**

Il Consiglio Generale è costituito mediante elezione tra i Soci e dai membri di diritto nelle persone dei Presidenti dei settori nonché da esperti non soci con provata esperienza, dai Presidenti dei gruppi associati di cui all'**Art. 1**, che rappresentino almeno 10 aziende.

Dura in carica quattro anni ed il numero dei membri elettivi è fissato in dieci.

È presieduto dal Presidente dell'Associazione.

I membri elettivi sono rieleggibili e si considerano decaduti dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

In caso di dimissioni o decadenza il Consiglio viene reintegrato con i primi dei non eletti all'Assemblea.

## **Riunione del Consiglio generale**

### **Art. 28**

Il Consiglio viene convocato dal Presidente normalmente mediante comunicazione scritta raccomandata, almeno cinque giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta con qualsiasi mezzo, purché si possa provare che tutti i componenti il Consiglio hanno ricevuto tempestivo avviso.

L'avviso di convocazione dovrà indicare almeno sommariamente l'ordine del giorno della riunione.

Il Presidente dovrà riunire il Consiglio almeno una volta al mese ed ogni qualvolta ne sia richiesta da non meno della metà dei componenti il Consiglio.

Ad essa partecipa anche il Collegio Sindacale e il Direttore dell'Associazione senza diritto a voto deliberativo.

Il Consiglio sarà validamente costituito con la presenza di più della metà dei suoi componenti e prende decisioni a maggioranza.

Qualora non riesca a riunirsi per tre volte consecutive o esistono gravi dissensi fra i propri membri, il Presidente convoca l'Assemblea Generale.

## **Deliberazioni**

### **Art. 29**

Il Consiglio fissa l'azione dell'Associazione nell'ambito delle direttive generali dell'Assemblea.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti i quali spettano uno per ciascun componente. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Della riunione è redatto, in apposito registro, il relativo verbale, il quale è firmato dal Presidente e dal Segretario che hanno svolto il ruolo nella riunione.

## **Attribuzioni del Consiglio**

### **Art. 30**

Spetta al Consiglio Generale:

- a)** dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- b)** eleggere tra i propri membri il Presidente e quattro Vice Presidenti;
- c)** nominare, su proposta del Presidente, i rappresentanti dell'Associazione presso gli Enti, Organizzazioni, Uff., ecc.;
- d)** deliberare, su proposta del Comitato Esecutivo in materia di contributi associativi fissandone le modalità per la riscossione ed approva i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- e)** nominare il Direttore dell'associazione scegliendolo tra persone e-stranee agli associati;
- f)** nominare tra gli eletti un consigliere responsabile del Centro Studi che andrà a far parte dell'Esecutivo;
- h)** adottare i provvedimenti di cui all'**Art.2**;
- i)** deliberare sulle proposte in merito all'assunzione, qualificazione e licenziamento del personale nei limiti dell'organico fissato dall'esecutivo.

## **Collegio dei probiviri**

### **Art. 31**

Dall'assemblea verrà nominato, per la durata di un quadriennio, un Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi e due supplenti non soci scelti tra persone di superiore correttezza e dirittura morale.

E compito dei Probiviri risolvere controversie in materia di interpretazione dello Statuto e di dirimere controversie per quelle materie non riservate agli altri organi sociali. Il Collegio dei Probiviri delibera inappellabilmente nelle forme dell'arbitrato in proprio.

## **Collegio dei Sindaci**

### **Art.32**

Il Collegio dei Sindaci nominato dall'Assemblea è costituito da tre (3) membri effettivi e due supplenti.

Il Collegio dei Sindaci ha i compiti previsti dall'art. 2397 e seguenti del titolo V del Codice Civile.

Il Collegio dei Sindaci dura in carica quattro (4) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

## **Verbali**

### **Art.33**

Le deliberazioni degli Organi Sociali dovranno essere sottoscritte dalla persona che presiede la riunione, dal Direttore dell'Associazione ad eccezione dei verbali del Collegio dei Sindaci e dei Probiviri.

## **Votazioni**

### **Art.34**

Non è normalmente ammesso il voto per acclamazione. Per le votazioni generali, gli organismi di volta in volta decideranno a maggioranza se esse debbono essere effettuate per alzata di mano, o per appello nominale o per schede segrete.

## **Uffici dell'Associazione – Direzione**

### **Art.35**

L'Associazione, per l'espletamento della sua attività è fornita di propri uffici organizzati e di retti da un Direttore e si avvale, per problemi e servizi specifici, di eventuali consulenti ed esperti. Il Direttore è nominato dal Consiglio Generale su proposta del Comitato Esecutivo ed è responsabile della efficienza dei servizi e dell'andamento degli uffici dell'Associazione. Partecipa alle sedute degli Organi Sociali con Voto consultivo fungendo anche da Segretario degli stessi, redigendone i verbali e controfirmandoli col Presidente.

## **TITOLO IV**

### **Patrimonio Sociale Bilancio preventivo Conto consuntivo**

### **Art. 36**

Il Patrimonio sociale è formato dai contributi dei Soci e da tutti i beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, comunque siano di proprietà o in possesso dell'Associazione. Gli Atti per la gestione economica e finanziaria del fondo sono disposti dal Presidente sulla base delle direttive impartite dal Consiglio Generale.

### **Bilancio preventivo- Conto consuntivo**

### **Art.37**

Per ciascun anno solare sono compilati il Bilancio Preventivo ed il Conto consuntivo, i quali sono sottoposti al collegio Sindacale almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea che dovrà provvedere alla approvazione. L'esercizio finanziario si chiude col 31 Dicembre di ogni anno ed i Bilanci verranno correlati dalla Relazione del Consiglio e del Collegio dei Sindaci.

## **TITOLO V**

### **Scioglimento e liquidazione dell'Associazione**

### **Art.38**

L'Associazione si potrà sciogliere per deliberazione dell'Assemblea con una maggioranza di tre quarti dei Soci iscritti.

### **Art.39**

In caso di deliberato scioglimento verranno nominati uno o più liquidatori.  
I poteri e le responsabilità dei liquidatori sono stabiliti dall'Assemblea che delibererà altresì la destinazione delle attività patrimoniali dell'Associazione.

#### **Art.40**

Il Consiglio dovrà predisporre tutti i regolamenti necessari per lo svolgimento dell'attività associativa.

### **TITOLO VI**

#### **Modifiche statutarie**

#### **Art.41**

Le modifiche statutarie da apportarsi sul presente Statuto devono essere deliberate dall'Assemblea validamente costituita col voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.

#### **Art.42**

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del C.C.  
Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci del giorno 22 Ottobre 1982, in Taranto. Notaio Doti Salvatore Mobilio- Rep. 67027-Raccolta 7170.